

24/3-10

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

15 APRILE 2010

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **15 Aprile 2010**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CARBONE, CASCIOLA, COPPERI, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MAGLIANO, MARIELLA, MILETTO, PEPE, PESSANA e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CAPORALE, COPPOLA, SOCCO e TRABUCCO**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE
DI VIA - QUADRIMESTRE MAGGIO/AGOSTO 2010**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 3 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI VIA - QUADRIMESTRE MAGGIO/AGOSTO 2010.

Il Presidente Paolino di concerto con il Coordinatore Valle, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, avente per oggetto "Attività di promozione commerciale delegate alle Circoscrizioni" (n. mecc. 9902802/16) sono state delegate alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale e con possibilità di apertura domenicale volontaria degli esercizi in sede fissa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000 (n. mecc. 0005975/69) e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (n.mecc. 0010298/16) venivano specificate le direttive procedurali per realizzare le feste di via.

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, avente per oggetto "Rapporti tra le Associazioni di via e la Città di Torino"(n. mecc. 0301233/016), sono stati normati i rapporti tra Associazioni di Via e Città di Torino, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 13 ottobre 2003 (n.mecc. 20003 08014/86), è stato istituito il Registro delle Associazioni di via della III Circoscrizione, che stabilisce i requisiti che le Associazioni devono possedere, ed i relativi criteri di ammissione. Periodicamente con determinazioni dirigenziali, ne vengono individuati i componenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, avente per oggetto "Regolamentazione e organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste di via. Approvazione direttive procedurali" (n. mecc.2010 00707/016), viene rimarcato che l'attività di promozione commerciale debba qualificarsi esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali e il territorio in cui abitualmente operano e debba costituire un momento significativo di aggregazione culturale e sociale, teso a valorizzare la particolarità di ogni singola zona. Oltre a richiamare le delibere cittadine di cui sopra sono state introdotte, con la Scheda Procedurale, alcune nuove norme fra le quali le più significative sono:

- Sul territorio di ogni Circoscrizione possono essere effettuate un massimo di 12 feste di via all'anno; l'Associazione organizzatrice della manifestazione deve garantire l'adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell'area interessata dalla festa di via.
- Le Circoscrizioni provvedono a effettuare una programmazione quadrimestrale delle feste di via con le seguenti scadenze: entro il 10 dicembre di ogni anno, programmazione del quadrimestre gennaio-aprile dell'anno successivo; entro il 10 aprile di ogni anno, programmazione del quadrimestre maggio –agosto dell'anno in

corso; entro il 10 agosto di ogni anno, programmazione del quadrimestre settembre-dicembre dell'anno in corso.

- E' ammessa l'apertura straordinaria del mercato che ricade nell'ambito territoriale oggetto della promozione. I posteggi possono essere occupati esclusivamente dagli operatori che nell'arco della settimana sono titolari di concessione di posteggio; la composizione del mercato è quella del sabato, i posteggi non occupati possono essere assegnati agli altri operatori concessionari di posteggio sul mercato in altri giorni della settimana con ordine di priorità dal lunedì al venerdì. La richiesta di apertura del mercato deve essere comunque avanzata dalla Commissione di Mercato entro 30 giorni precedenti la festa di via.
- I commercianti in sede fissa la cui sede dell'attività ricade sul territorio o nelle vie collaterali oggetto della festa, possono esporre, per la vendita, la propria merce su area pubblica interessata dalla manifestazione; l'attività deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme fiscali.
- Possono partecipare alla manifestazione un numero massimo di 50 operatori ambulanti, se la manifestazione è organizzata con un contributo economico da parte della Circoscrizione, e un numero massimo di 80 operatori ambulanti, se la manifestazione è organizzata senza contributo economico da parte della Circoscrizione. Il soggetto organizzatore provvede all'assegnazione degli spazi nel rispetto del seguente ordine di priorità: maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività di vendita su area pubblica; maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica.
- Attribuzione alla Divisione Commercio della verifica sui partecipanti alla manifestazione con onere per l'organizzatore di presentare comunicazione dei soggetti partecipanti alla Divisione almeno 10 giorni prima dell'iniziativa unitamente ad un elenco degli stessi. Una copia di tale elenco deve essere presentata altresì alla Circoscrizione. Qualora venga effettuata un'attività di intrattenimento e spettacolo la stessa deve essere preceduta da un'autorizzazione del competente Settore .
- L'organizzatore deve dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e deve provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. Gli organizzatori della festa di via sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'organizzatore della Manifestazione deve al termine della stessa provvedere ad effettuare la pulizia dell'area.

In relazione a quanto sopra esposto, in ottemperanza alle deliberazioni citate ed alla Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2009, n. 5630 della "Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio", che stabilisce la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l'anno 2010, le manifestazioni di via che la Circoscrizione 3 intende programmare per quadrimestre maggio – agosto 2010, sono le seguenti:

- 23 maggio 2010 Assoc. Monginevro 2000 di Via Monginevro (tratto c.so Trapani / piazza Sabotino)
- 30 maggio 2010 Assoc. Mongiovani di via Monginevro (tratto piazza Sabotino/corso Ferrucci)
- 06 giugno 2010 Assoc. Via Frejus
- 16/17/18 giugno 2010 Assoc. Via Di Nanni Pedonale e Vie Limitrofe

Pertanto, al fine di favorire lo svolgimento delle manifestazioni, la Circoscrizione approva la presenza di commercio ambulante, in area non mercatale, nell'ambito delle feste di via previste nel presente atto deliberativo, per un numero massimo di 50 operatori ambulanti, trattandosi di manifestazioni organizzate con contributo economico da parte della Circoscrizione, e delega, nel rispetto delle indicazioni previste nelle citate deliberazioni ed in particolare di quelle contenute nella Scheda Procedurale, i Presidenti delle associazioni di via:

- Associazione Monginevro 2000 C.F. 97583510017, via Costigliole 2 - Torino;
- Associazione Mongiovani C.F. 97703510012, via Monginevro 20/b - Torino;
- Associazione Via Frejus C.F. 97516450018, via Frejus 100 – Torino;
- Associazione Via Di Nanni Pedonale e Vie Limitrofe C.F. 97688580014, via Di Nanni 102 - Torino;

per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- individuazione dell'area interessata, presentazione dell'istanza di autorizzazione per la manifestazione unitamente alla planimetria dettagliata dell'area dove si svolgerà la manifestazione;
- raccolta delle domande di partecipazione da parte degli operatori commerciali ambulanti e un elenco di essi da inviare alla Divisione Commercio – Ufficio Manifestazioni almeno 10 giorni prima della festa di via, una copia dell'elenco dovrà essere altresì presentato alla III Circoscrizione.

Per l'organizzazione della manifestazione l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti Settori dell'Amministrazione Comunale e provvedere a che le strutture degli operatori partecipanti alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di pubblica sicurezza e incolumità. Inoltre deve garantire l'adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell'area interessata dalla festa di via.

I Presidenti delle Associazioni dovranno comunicare alla Circoscrizione, alla presentazione dell'istanza, l'eventuale quota di partecipazione richiesta ai commercianti e agli ambulanti per il concorso alle spese dell'iniziativa.

In data 8 aprile 2010 l'iniziativa è stata discussa ed esaminata in sede di III^a Commissione.

Qualora subentrassero modifiche nella calendarizzazione cittadina o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione in oggetto potrebbe subire delle variazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visti gli artt. 46 co. 2 e 52 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica,
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di prendere atto delle direttive procedurali contenute nella Scheda Procedurale contenuta alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, avente per oggetto "Regolamentazione e organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle festa di via. Approvazione direttive procedurali". (n. mecc. 201000707/016), che qui integralmente si richiamano. Ed in particolare delle seguenti prescrizioni:

- Sul territorio di ogni Circoscrizione possono essere effettuate un massimo di 12 feste di via all'anno; l'Associazione organizzatrice della manifestazione deve garantire l'adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell'area interessata dalla festa di via.
- Le Circoscrizioni provvedono a effettuare una programmazione quadrimestrale delle feste di via con le seguenti scadenze: entro il 10 dicembre di ogni anno, programmazione del quadrimestre gennaio-aprile dell'anno successivo; entro il 10 aprile di ogni anno, programmazione del quadrimestre maggio - agosto dell'anno in corso; entro il 10 agosto di ogni anno, programmazione del quadrimestre settembre-dicembre dell'anno in corso.
- E' ammessa l'apertura straordinaria del mercato che ricade nell'ambito territoriale oggetto della promozione. I posteggi possono essere occupati esclusivamente dagli operatori che nell'arco della settimana sono titolari di concessione di posteggio; la composizione del mercato è quella del sabato, i posteggi non occupati possono essere assegnati agli altri operatori concessionari di posteggio sul mercato in altri giorni della settimana con ordine di priorità dal lunedì al venerdì. La richiesta di apertura del mercato deve essere comunque avanzata dalla Commissione di Mercato entro 30 giorni precedenti la festa di via.
- I commercianti in sede fissa la cui sede dell'attività ricade sul territorio o nelle vie collaterali oggetto della festa, possono esporre, per la vendita, la propria merce su area pubblica interessata dalla manifestazione; l'attività deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme

fiscali.

- Possono partecipare alla manifestazione un numero massimo di 50 operatori ambulanti, essendo la manifestazione organizzata con un contributo economico da parte della Circoscrizione. Il soggetto organizzatore provvede all'assegnazione degli spazi nel rispetto del seguente ordine di priorità: maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività di vendita su area pubblica; maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica.
- Attribuzione alla Divisione Commercio della verifica sui partecipanti alla manifestazione con onere per l'organizzatore di presentare comunicazione dei soggetti partecipanti alla Divisione almeno 10 giorni prima dell'iniziativa unitamente ad un elenco degli stessi. Una copia di tale elenco deve essere presentata altresì alla Circoscrizione. Qualora venga effettuata un'attività di intrattenimento e spettacolo la stessa deve essere preceduta da un'autorizzazione del competente Settore .
- L'organizzatore deve dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e deve provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. Gli organizzatori della festa di via sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'organizzatore della Manifestazione deve al termine della stessa provvedere ad effettuare la pulizia dell'area.

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il seguente calendario delle manifestazioni per il primo quadrimestre dell'anno 2010:

- 23 maggio 2010 Assoc. Monginevro 2000 di Via Monginevro (tratto c.so Trapani / piazza Sabotino)
- 30 maggio 2010 Assoc. Mongiovani di via Monginevro (tratto piazza Sabotino/corso Ferrucci)
- 06 giugno 2010 Assoc. Via Frejus
- 16/17/18 giugno 2010 Assoc. Via Di Nanni Pedonale e Vie Limitrofe

3) di approvare la presenza di commercio ambulante in un numero massimo di 50 banchi, in area non mercatale, nell'ambito delle feste di via previste nel presente atto deliberativo e, ai sensi del punto B) delle deliberazioni del 23 novembre 2000 e della successiva deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, di delegare, nel rispetto delle indicazioni previste nelle citate deliberazioni ed in particolare di quelle contenute nella Scheda Procedurale, i Presidenti delle sottoelencate Associazioni di via:

- Associazione Monginevro 2000 C.F. 97583510017, via Costigliole 2 - Torino;
- Associazione Mongiovani C.F. 97703510012, via Monginevro 20/b - Torino;
- Associazione Via Frejus C.F. 97516450018, via Frejus 100 - Torino;
- Associazione Via Di Nanni Pedonale e Vie Limitrofe C.F. 97688580014, via Di Nanni 102 – Torino;

alle seguenti operazioni:

- individuazione dell'area interessata, presentazione dell'istanza di autorizzazione per la manifestazione unitamente alla planimetria dettagliata dell'area dove si svolgerà la manifestazione;
- raccolta delle domande di partecipazione da parte degli operatori commerciali ambulanti e un elenco di essi da inviare alla Divisione Commercio – Ufficio Manifestazioni almeno 10 giorni prima della festa di via, una copia dell'elenco dovrà essere altresì presentato alla VI Circoscrizione.

Per l'organizzazione della manifestazione l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti Settori dell'Amministrazione Comunale e provvedere a che le strutture degli operatori partecipanti alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di pubblica sicurezza e incolumità. Inoltre deve garantire l'adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno 40% degli esercizi in sede fissa che esercitano nell'area interessata dalla festa di via.

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	21
Voti favorevoli	21

DELIBERA

di approvare i punti 1), 2), e 3) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese, (Presenti e Votanti 21 - Voti favorevoli 21), dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.